



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1470**

### SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. PAOLO MARTINELLI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Ocf n. 140 del 19 febbraio 2010, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo Unico dei consulenti finanziari del Sig. Paolo Martinelli, nato a Roma (RM), il 29 settembre 1964;

VISTA la delibera Ocf n. 1143 del 9 luglio 2019, recante, tra l'altro, la re-iscrizione all'Albo Unico dei consulenti finanziari del citato consulente finanziario, a seguito della cancellazione del medesimo disposta con delibera Ocf n. 782 del 12 novembre 2016;

PREMESSO che in data 4 luglio 2019 (prot. n. 0049974), l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo il certificato dei carichi pendenti inviato dalla Procura della Repubblica di [omissis] inerente al Sig. Martinelli. Dall'esame del certificato dei carichi pendenti è emerso che il medesimo è imputato:



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- nel procedimento penale individuato dal *[omissis]*, in ordine al reato previsto dagli articoli *[omissis]*;
- nel procedimento penale individuato dal *[omissis]*, in ordine al reato previsto dagli articoli *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 2 settembre 2019 (prot. n. 0061814), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso all'Organismo:

- *[omissis]*;
- *[omissis]*;

PREMESSO che la sopra richiamata *[omissis]*, emessa in data *[omissis]* nell'ambito del procedimento penale *[omissis]*, ha chiarito che il Sig. Martinelli risulta imputato, per il reato previsto dagli articoli *[omissis]*, perché, *[omissis]*:

- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;

PREMESSO che, a tenore di quanto rilevato dall'Autorità Giudiziaria, le condotte descritte sarebbero state tenute con "*[omissis]*";

PREMESSO che l'ulteriore *[omissis]*, emessa in data *[omissis]* nell'ambito del procedimento penale *[omissis]*, ha specificato che il consulente è imputato, *[omissis]*;

PREMESSO che, con riferimento a tale ulteriore procedimento penale, sulla base di quanto rilevato dall'Autorità Giudiziaria, in particolare:

- "*[omissis]*";
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- *[omissis]*;
- *[omissis]'*;

PREMESSO che, con note rispettivamente del 13 gennaio 2020 (prot. n. 0001484) e del 24 aprile 2020 (prot. n. 0020587), il Sig. Martinelli ha confermato la pendenza dei due procedimenti penali sopra richiamati;

PREMESSO che, inoltre, in data 4 maggio 2020 (prot. n. 0021366) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso l'aggiornamento dei carichi pendenti, alla medesima data, nei confronti del consulente, con riferimento al quale è stata confermata la pendenza dei richiamati procedimenti penali nei confronti del Sig. Martinelli;

PREMESSO che, con lettera del 10 luglio 2020 (prot. n. 0030319), notificata via posta elettronica certificata nella medesima data, l'Organismo ha comunicato al Sig. Martinelli l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato:

- per il reato di cui *[omissis]*, nell'ambito del procedimento penale individuato dal *[omissis]*;
- per il reato di cui *[omissis]*, nell'ambito del procedimento penale individuato dal *[omissis]*;

PREMESSO che con la succitata lettera l'Organismo ha, inoltre, comunicato al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti;

PREMESSO che in data 11 agosto 2020 (prot. n. 0037581) il Sig. Martinelli, tramite l'Avv. *[omissis]*, ha presentato deduzioni difensive;

PREMESSO che nelle citate deduzioni difensive sono state rappresentate le seguenti circostanze:

- 1) sono state, preliminarmente, richiamate le circostanze contestate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* nell'ambito delle *[omissis]*;
- 2) è stata rilevata l'inesistenza delle condotte imputate al consulente finanziario dall'Autorità Giudiziaria, evidenziando che il Sig. Martinelli, *[omissis]*.

In particolare, il consulente si è limitato *[omissis]*. *[omissis]*.

Pertanto, a tenore delle deduzioni difensive, non sussiste l'evidenza di fatti di tali gravità nei confronti del Sig. Martinelli da spingere all'adozione di un provvedimento di natura cautelare volto alla sospensione dall'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;



- 3) è stata, poi, evidenziata l'insussistenza delle esigenze di necessità e di urgenza di natura cautelare e l'assenza di un pericolo attuale e concreto per i risparmiatori.

È stato sottolineato che i fatti richiamati risalgono al *[omissis]* che renderebbe insussistente l'esigenza di intervenire attraverso un provvedimento cautelare. Sul punto, è stato rappresentato che non sono state adottate misure di tipo cautelare o interdittivo da parte dell'Autorità Giudiziaria e che, inoltre, *[omissis]*.

Inoltre, con riferimento più specificatamente alle conseguenze di una eventuale sospensione di natura cautelare, è stato posto in evidenza che essa comporterebbe, automaticamente, un allontanamento dal mercato del Sig. Martinelli, ponendo in discussione il suo rapporto con l'attuale società mandante, la quale verosimilmente sceglierebbe di non rinnovare il suo contratto di lavoro, in tal modo realizzando un danno non altrimenti ristorabile in capo al consulente finanziario;

- 4) si è provveduto ad evidenziare l'inesistenza del rischio di una reiterazione delle condotte, alla luce della lontananza temporale delle stesse, dell'infondatezza del quadro probatorio e della differente attività svolta oggi dal consulente finanziario;
- 5) è stata rilevata la personalità dell'iscritto, il quale ha una approfondita conoscenza del settore e ha svolto molteplici attività con successo nel corso della sua carriera;

PREMESSO che con nota del 28 agosto 2020 (prot. n. 0039297), l'Avv. *[omissis]*, in nome e per conto del Sig. Martinelli, ha presentato istanza di audizione del citato consulente finanziario;

PREMESSO che con nota del 31 agosto 2020 (prot. n. 0039531), l'Organismo ha convocato in audizione il Sig. Martinelli;

PREMESSO che, nel corso dell'audizione tenutasi in data 15 settembre 2020, il Sig. Martinelli, assistito dall'Avv. *[omissis]*:

- ha illustrato le principali attività lavorative svolte nel corso della carriera, con riferimento *[omissis]*;
- con riferimento al procedimento penale in corso, ha rappresentato *[omissis]*. Sul punto, il Sig. Martinelli ha specificato *[omissis]*.

Inoltre, il consulente ha evidenziato la circostanza per cui, *[omissis]*;

- con riferimento all'attività attualmente svolta, ha rappresentato *[omissis]*. In relazione a tale attività, il consulente ha specificato che *[omissis]*;



PREMESSO che nel corso dell'audizione, inoltre, l'Avv. [omissis], nell'interesse del Sig. Martinelli, ha evidenziato la significatività e la delicatezza delle esperienze personali pregresse del consulente e ha chiesto la non irrogazione del provvedimento cautelare nei confronti del medesimo per mancanza dei requisiti del pericolo e del *fumus*, nonché alla luce della lontananza nel tempo della [omissis] e della circostanza per cui attualmente il consulente [omissis], sottolineando il principio dell'autonomia del procedimento amministrativo rispetto al procedimento penale;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

RILEVATO che i reati previsti dagli articoli *[omissis]*, nonché dagli articoli *[omissis]* della medesima disposizione, per i quali il Sig. Martinelli è imputato, rientrano nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – le ipotesi di reato in oggetto appaiono di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al Sig. Martinelli, consistenti *[omissis]*, sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO che, con riferimento alle deduzioni difensive presentate dall'Avv. *[omissis]*, in data 11 agosto 2020, in nome e per conto del Sig. Martinelli, ineriscono in via esclusiva al merito del procedimento penale, il cui perimetro di valutazione è estraneo alla cognizione dell'Organismo e lasciato alla sola valutazione dell'Autorità Giudiziaria, le difese presentate con riferimento all'inesistenza delle condotte imputate al Sig. Martinelli, dal momento che il consulente *[omissis]*.

In tale sede, infatti, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, l'Organismo è tenuto a valutare, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, esclusivamente le circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, senza poter formulare alcuna valutazione prognostica circa la fondatezza del fatto di reato, valutazione quest'ultima riservata alla sola competenza dell'Autorità Giudiziaria;

RILEVATO che concernono, similmente, il solo merito del procedimento penale sia le considerazioni compiute in sede difensiva circa la non adozione, da parte dell'Autorità Giudiziaria, di eventuali provvedimenti cautelari nella fase delle indagini preliminari o durante la fase dibattimentale, sia la valutazione circa *[omissis]*, *[omissis]*, nonché la circostanza secondo la quale il *[omissis]*;

RILEVATO, infine, come non elidano i presupposti normativi di adozione del citato provvedimento cautelare le considerazioni riportate in sede difensiva circa l'infondatezza del



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

quadro probatorio riportato dall'Autorità Giudiziaria e con riferimento alle attività svolte dal consulente nel corso della sua attività professionale, rientrando nella competenza dell'Organismo la sola valutazione circa l'assunzione della qualità di imputato da parte del consulente e circa l'idoneità delle circostanze a pregiudicare gli interessi coinvolti nell'attività di consulenza finanziaria;

REPUTATO, inoltre, con riferimento alle argomentazioni difensive dedotte in sede di audizione il 15 settembre 2020, che sia le descritte circostanze inerenti *[omissis]*, sia il riferimento *[omissis]*, rilevano esclusivamente sul merito del richiamato procedimento penale, il cui perimetro esula dalle valutazioni attribuite allo scrivente Organismo e che rimane di competenza della sola Autorità Giudiziaria, e, in ogni caso, non risultano in grado di elidere gli elementi di cui l'Organismo deve tenere conto ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, in ragione della gravità delle circostanze emerse relative alla vicenda in cui risulta coinvolto il consulente;

REPUTATO che non rilevano, egualmente, rispetto all'analisi compiuta da codesto Organismo, ai sensi dell'art. 181, comma 2 del Regolamento Intermediari, le considerazioni svolte dal consulente in sede di audizione circa l'attuale svolgimento *[omissis]* - *[omissis]*- in tale sede amministrativa dovendo l'Organismo limitarsi ad effettuare una valutazione circa l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Martinelli, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. Martinelli dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in due procedimenti penali che è ragionevole prevedere destinati a protrarsi nel tempo, per vicende di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Martinelli dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

#### DELIBERA

che il Sig. Paolo Martinelli, nato a Roma (RM), il 29 settembre 1964, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 29 settembre 2020

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti